

UNIONE NAZIONALE SINISTRATI DI GUERRA
NAPOLI — Via De Pretis, 102 — NAPOLI

Prot. _____

li 18 dicembre 1944

Oggetto:

A S.E. ANTONIO SEGNI

R O M A

Mi è grato sottoporre a V.E. l'accluso Statuto dell'Unione Nazionale Sinistrati di Guerra la quale ha provveduto riamente sede Centrale in Napoli. Essa ha svolto e va svolgendo la sua attività nel campo economico, sociale e spirituale ed è a carattere strettamente apolitico.

Dalla immane catastrofe bellica prompente la necessità ineluttabile di ricostruire il Paese. L'Unione tende a tale ricostruzione convogliando e fondendo tutte le energie spirituali, fisiche, economiche della Nazione. Essa accoglie tutti coloro che dalla guerra hanno subito danni materiali e spirituali e nulla traslascia, per il concreto aiuto ai suoi iscritti bisognosi.

Questa estesa categoria di cittadini che durante e inesorabilmente provata dalla sventura, si dibatte in una paurosa situazione, senza protezione e senza soccorso, non dubita dell'alto appoggio morale e materiale di V.E. perchè le sue finalità siano raggiunte e le pene di tanti derelitti lenite.

Lungi da qualsiasi finalità speculativa o di parte, l'Unione intende agire sul piano degli interessi nazionali, perchè dalle rovine fumanti della guerra che il nazifascismo ha imposto all'umanità, sorga un'Italia più bella e più forte.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia profonda devozione.

IL PRESIDENTE

(Dott. G. Capozzi)

Luigi Capozzi

**UNIONE NAZIONALE
SINISTRATI DI GUERRA**

S T A T U T O

NAPOLI — 1944
Tip. « La Floridiana » — F. S. Corra, 243
Telefono 34-610

ART. 1 - È costituita in Napoli l'Unione Nazionale Sinistrati di Guerra con sede centrale in Roma presso l'Associazione Generale delle Unioni Libere del Lavoro.

ART. 2 - L'Unione è *prettamente* apolitica.

ART. 3 - L'Unione assiste tutti i sinistrati associati durante lo svolgimento delle pratiche di indennizzo, moralmente e possibilmente anche economicamente.

ART. 4 - L'Unione tende :

- a) a far reintegrare dei danni subiti a seguito della guerra dichiarata il 10 giugno 1940 tutti indistintamente i cittadini che comunque ne avessero sofferto.
- b) alla ricostruzione ed alla ripresa industriale e commerciale d'Italia.
- c) a svolgere opera perchè la valutazione dei danni subiti sia aggiornata ai prezzi del momento in cui la liquidazione di essi verrà effettivamente eseguita.
- d) a che la valutazione dei danni ai beni mobili, immobili o industriali, e le perizie eseguite da

liberi professionisti siano riconosciute dagli Enti preposti alla liquidazione del danno medesimo.

ART. 5 - L'Unione può intervenire in tutti quei problemi di carattere morale ed economico che riguardano i sinistrati di guerra.

ART. 6 - L'Unione potrà ricevere l'adesione di altre Organizzazioni costituite allo stesso scopo nel territorio nazionale.

ART. 7 - Possono far parte dell'Unione sia come persone fisiche che come persone giuridiche, soltanto coloro che abbiano subiti danni mobiliari o immobiliari che per legge siano risarcibili.

ART. 8 - L'Iscrizione dei soci è subordinata all'esibizione di documenti atti a comprovare il danno subito.

ART. 9 - L'Assemblea Nazionale nominerà il Presidente ed il Comitato Direttivo Nazionale, che dura in carica 2 anni e può essere riconfermato, composto di undici membri tra i quali il Presidente sceglierà un Vice Presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il Comitato Direttivo Nazionale potrà nominare dei soci quali componenti di commissioni

speciali i quali potranno partecipare alle riunioni del Comitato stesso con voto consultivo.

ART. 10. — Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Unione; presiede tutte le riunioni del Comitato Direttivo, firma gli atti e la corrispondenza dell'Unione, interviene o invia un proprio rappresentante a tutte le assemblee provinciali; assume gli impiegati ed i funzionari dell'Unione, ne determina gli stipendi.

In assenza del Presidente, le funzioni relative vengono espletate dal Vice Presidente.

ART. 11. — Il Segretario collabora col Presidente in tutto ciò che si riferisce al funzionamento dell'Unione Nazionale, studia e propone i problemi assistenziali, economici, organizzativi ed è responsabile dell'attuazione di tutte le deliberazioni del Comitato Direttivo Nazionale.

ART. 12. — I fondi dell'Unione, che man mano si andranno costituendo, verranno versati su conti correnti bancari intestati all'Unione Nazionale Sinistrati di Guerra all'uopo rappresentata dal Presidente con facoltà di prelevamento al Presidente stesso ed al Tesoriere congiuntamente.

Della nomina e della decadenza del Presidente e del Tesoriere si darà immediata comunicazione alla banca.

ART. 13 - Un collegio di tre revisori sarà nominato in seno al Comitato Direttivo Nazionale, allo scopo di procedere, almeno trimestralmente, a verifiche contabili e di cassa. Il risultato di tali verifiche sarà comunicato al Comitato alla prima riunione successiva alla verifica.

ART. 14 - In caso di dimissioni di tanti componenti che superino la metà del Comitato Direttivo, i membri non dimissionari restano in carica fino alla prossima assemblea nazionale da convocarsi nel più breve tempo possibile.

ART. 15 - I componenti del Comitato Direttivo sono obbligati ad intervenire ad ogni riunione. L'assenza non giustificata ad almeno tre sedute consecutive, sarà ritenuta come atto di dimissioni: in tal caso il Presidente è facoltato a provvedere alla loro sostituzione, sino alla elezione delle cariche da parte dell'Assemblea come all'art. 9.

ART. 16 - Le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale saranno comunicate per iscritto ai componenti da parte della segreteria, almeno 5 giorni prima della data.

ART. 17 - L'Assemblea Nazionale si riunirà, in via ordinaria, ogni due anni ed in via straor-

dinaria ogni volta che il Comitato Direttivo ne ravvisi l'opportunità; essa è costituita da tutti i presidenti Provinciali. L'Assemblea straordinaria si potrà, inoltre, convocare su richiesta di due o più Presidenti Provinciali, sempre che la segreteria nazionale, alla quale dovranno essere illustrati i motivi, ne ravvisi l'opportunità. La data di convocazione dell'assemblea sarà annunciata con preavviso di 15 giorni e con invito personale o con comunicato su uno o più quotidiani.

ART. 18 - L'Unione Nazionale può formare Unioni Provinciali nei capoluoghi di Provincia, che a loro volta potranno formare Unioni Comunali nei rispettivi Comuni.

— ART. 19 - Il Presidente Nazionale nominerà i dirigenti Provinciali sino alle elezioni da parte delle assemblee relative che nomineranno il Presidente e il Comitato Direttivo Provinciale con le stesse norme che regolano la nomina delle Cariche Nazionali.

ART. 20 - Alle riunioni ed alle votazioni delle Unioni Provinciali potranno partecipare tutti i soci, con facoltà di delegare. Le deleghe dovranno essere giustificate con autentica notarile o con esibizione di ricevuta dall'Organo com-

ART. 26 - È stabilita una quota obbligatoria annua di L. 20, oltre un contributo facoltativo commisurato all'entità del danno subito e alle condizioni economiche del socio. Tali quote, insieme con le offerte che potranno ottenersi da Enti pubblici e da privati, serviranno a costituire un fondo necessario per le spese d'impianto e di mantenimento dell'Unione e per eventuale assistenza ai sinistrati bisognosi.

ART. 27 - Il Comitato Direttivo Nazionale è facoltato di compilare regolamenti rispondenti alle esigenze particolari delle Province sede di Unioni.

ART. 28 - Ogni Comitato Direttivo potrà nominare un Comitato d'onore composto da personalità, a preferenza sinistrate, e un Comitato femminile di assistenza composto da persone note per la loro attività filantropica.

ART. 29 - Per quanto non è previsto nel presente Statuto ci si riporta a quello dell'Associazione Generale delle Unioni Libere del Lavoro.

petente dell'Intendenza e della tessera dell'Unione congiuntamente.

ART. 21 - Le operazioni di scrutinio saranno eseguite da tre componenti designati dall'Assemblea con facoltà ai soci di controllare liberamente le operazioni relative.

ART. 22 - Il Comitato Direttivo Provinciale avrà poteri propri, attenendosi però alle direttive emanate dal Comitato Direttivo Nazionale.

ART. 23 - Il Presidente Provinciale nominerà i dirigenti comunali sino alle elezioni da parte delle assemblee comunali, che nomineranno propri comitati direttivi, con le norme già enunciate negli art. N. 19 e 20.

ART. 24 - I Comitati Direttivi Comunali non avranno poteri specifici, ma dovranno formulare proposte al Comitato Direttivo Provinciale, il quale convaliderà, modificherà o respingerà le proposte stesse.

ART. 25 - I soci dell'Unione dimostreranno tale loro qualità mediante un tesserino che sarà rilasciato dall'Associazione Generali delle Unioni Libere del Lavoro, alla quale l'Unione aderisce,